

COMUNE DI INARZO
Provincia di Varese



REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E LA FORNITURA DI BENI E
SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, e l'acquisizione di beni e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine interventi in attuazione di quanto previsto dall'art.125 del D.Lgs 163/2006 .

Articolo 2 – Modalità di esecuzione in economia.

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono <<in amministrazione diretta>> i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Sono <<a cottimo fiduciario>> gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

Articolo 3 – Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per forniture: gli acquisti di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione, purché il valore della merce sia maggiore o si possa prevedere che sia maggiore di quello dei lavori;
 - b) Per servizi: l'acquisizione delle prestazioni, anche quando comprendono lavori accessori, purché il valore di questi ultimi non assuma rilievo economico superiore al 50 per cento dell'importo dei corrispettivi.
 - c) Per lavori di manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o ripristinare la funzione che l'opera o l'impianto è preordinato a svolgere.

Articolo 4 – Limiti di importo e divieto di frazionamento.

1. Tutti gli importi contenuti nel presente Regolamento devono intendersi al netto di qualsivoglia onere fiscale, previdenziale, etc.
2. I lavori assunti <<in amministrazione diretta>> non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00= Euro, con esclusione dell'I.V.A.
3. L'importo dei lavori affidati <<a cottimo fiduciario>> non può superare i 200.000,00= Euro, con esclusione dell'I.V.A.
4. I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa superiore a 206.000,00= Euro, con esclusione dell'I.V.A.
5. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento, se chiaramente elusivi.
6. In deroga al disposto del comma precedente, non sono "**frazionamenti artificiali**" le suddivisioni d'interventi, in lotti o stralci funzionali, già individuati dagli strumenti programmatici dell'Amministrazione, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del Settore.

Articolo 5 – Garanzie.

1. Le imprese affidatarie sono esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto, per gli appalti d'importo inferiore a 20.000,00= Euro, fatto salvo comunque l'impegno della ditta di formale dichiarazione di responsabilità per l'esecuzione dei lavori e/o forniture.
2. Per i lavori servizi o forniture il cui importo sia pari o superiore a 20.000,00= Euro, dovrà essere fornita una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale salvo diversa e motivata quantificazione.
3. Per importi fino a 40.000,00 euro il Responsabile competente potrà determinare, motivandolo, i casi in cui le ditte potranno essere esonerate dal fornire tale garanzia.
4. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto di cottimo o nella lettera d'ordinazione. Inoltre, l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso di inadempimento grave, l'amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento del danno.

Articolo 6 – Responsabile del Settore.

1. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta dal responsabile del settore interessato che svolge anche la funzione di responsabile del procedimento in caso non vi sia in organico altro soggetto a cui affidare lo svolgimento delle procedure ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Articolo 7 – Oggetto delle acquisizioni.

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti **beni**:
 - a) Spese per cancelleria;
 - b) Forniture di mobili per locali, stanze, uffici ed altre proprietà comunali;
 - c) Fornitura di beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali comunali;
 - d) Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
 - e) Spese per rilegatura di libri e pubblicazioni;
 - f) Spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
 - g) Fornitura di fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
 - h) Acquisto di beni alimentari, di farmaci e di prodotti sanitari;
 - i) Spese di rappresentanza,
 - j) Acquisti di coppe, medaglie, targhe, diplomi ed altri oggetti per premi;
 - k) Acquisto di marche, valori bollati e francobolli;
 - l) Capi di abbigliamento, divise, relativi complementi in genere;
 - m) Acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti.;
 - n) Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria;

- o) Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici comunali;
 - p) Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi misurazioni e ricerche;
 - q) Apparecchiature e beni necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali;
 - r) Spese per l'acquisto di beni per manutenzione, sistemazione e completamento di strutture socio assistenziali, edifici scolastici, per le attività culturali, per le attività sportive, per la ricreazione ed il tempo libero;
 - s) Attrezzature e beni per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti;
 - t) Attrezzature e beni necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento dei cimiteri.
 - u) Ogni altro bene necessario a garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali
2. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti **servizi**:
- a) Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature comunali e altri beni mobili in genere;
 - b) Servizi di trasporto in genere;
 - c) Spese per servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
 - d) Spese per servizi tecnici relativi alla progettazione di opere pubbliche, rilievi topografici, frazionamenti, accatastamenti ecc.;
 - e) Spese per la formazione del personale;
 - f) Spese per la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Comune, ivi comprese le spese per ospitare i relatori;
 - g) Spese per servizi postali, telefonici, telegrafici;
 - h) Spese per servizi attinenti all'architettura ed alla paesaggistica;
 - i) Spese per il servizio di collocamento e reperimento di personale;
 - j) Spese per il servizi di pulizia, eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
 - k) Spese per il Servizio di mensa e di ristorazione;
 - l) Servizi sociali, sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
 - m) Servizio di pulizia e sgombero neve ;
 - n) Servizio di manutenzione del verde pubblico
 - o) Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
 - p) Ogni altro servizio necessario a garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali

Articolo 8 – Casi particolari.

1. Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 4, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) acquisto di beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente la gara a procedura aperta, ristretta e negoziata e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - b) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarsi la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - c) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

- d) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; .
- e) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Articolo 9 – Attività preliminari.

1. Per l'acquisizione di beni e servizi, il responsabile del settore si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate in proprio o da amministrazioni od enti a ciò preposti, a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Articolo 10 – Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi.

1. Per le acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario, il responsabile competente provvede a richiedere formale preventivo di spesa, secondo l'importo della fornitura al netto degli oneri fiscali.
2. I preventivi devono richiedersi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ad almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici eventualmente predisposti dall'Ente.
3. E' consentito tuttavia il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore a 20.000,00 euro.
4. La richiesta alle ditte dei preventivi o delle offerte deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le eventuali garanzie;
 - c) le caratteristiche tecniche;
 - d) la qualità e le modalità di esecuzione;
 - e) gli eventuali prezzi;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) le modalità di scelta del contraente;
 - h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
 - i) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - j) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
5. In caso di acquisizioni di importo superiore a 20.000,00= Euro la lettera dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, negli altri casi dovrà essere comunque utilizzato un mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della richiesta completa in tutti i suoi elementi da parte della ditta interpellata (telefono, fax, e-mail con ricevuta, ecc...).
6. Per ogni singola procedura tutte le ditte dovranno essere interpellate con lo stesso mezzo.

Articolo 11 – Provvedimento di aggiudicazione.

1. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base al criterio del <<**prezzo più basso**>> oppure in base al criterio della

<<**offerta economicamente più vantaggiosa**>>, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

2. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
3. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) il prezzo;
 - b) la qualità;
 - c) il pregio tecnico;
 - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
 - e) le caratteristiche ambientali;
 - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
 - g) la redditività;
 - h) il servizio successivo alla vendita;
 - i) l'assistenza tecnica;
 - l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
 - m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
 - n) la sicurezza di approvvigionamento;
 - o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
4. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, il comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Articolo 12– Prestazioni complementari.

1. Qualora nel corso del cottimo si verificano cause imprevedute ed imprevedibili che richiedano forniture o prestazioni aggiuntive, il responsabile, compatibilmente con le previsioni legislative e regolamentari in materia di bilancio e di spesa, potrà far eseguire direttamente alla ditta appaltatrice forniture e servizi complementari nel limite del 10% dell'importo di aggiudicazione e comunque senza superare l'importo di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. Dei motivi che hanno reso necessaria la prestazione complementare dovrà essere dato conto nel provvedimento del responsabile che autorizza la maggior spesa.

Articolo 13 – Forma dei contratti.

1. I lavori, servizi e le forniture in economia si perfezionano con scrittura privata o a mezzo lettera di conferma d'ordine contenente le stesse indicazioni di cui alla lettera di invito. Spetta al Responsabile valutare in caso di importi superiori ai 20.000,00 euro se ricorrere alla forma pubblico amministrativa.

Articolo 14 - Ordinazione e liquidazione di beni e servizi.

1. A mente dell'art. 14 del presente regolamento, l'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da <<**contratto**>>, oppure da apposita <<**lettera di conferma d'ordine**>> con la quale il responsabile competente dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi.
2. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
3. Il suddetto **atto di ordinazione** deve contenere almeno:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;

- c) la qualità e le modalità di esecuzione;
 - d) gli estremi contabili (impegno di spesa e capitolo);
 - e) la forma di pagamento;
 - f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
 - g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.
4. I pagamenti sono disposti, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'ente, dopo il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione. Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del responsabile del settore competente per materia.

Articolo 15 – Verifica della prestazione.

1. I beni e i servizi di cui al presente regolamento devono essere sottoposti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione.
2. Per le spese il cui importo non sia superiore a 20.000,00= Euro, l'**attestazione di regolare esecuzione** è sostituito dal <<**visto**>> apposto dal responsabile del settore competente per materia direttamente sulla fattura.
3. Ove la dotazione organica e le competenze professionali necessarie ad una corretta valutazione lo consentano, il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal responsabile del settore competente che non abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

TITOLO III – ESECUZIONE DI LAVORI

Articolo 16 – Tipologia dei lavori in economia.

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori:
 - a. **per il servizio delle strade:**
 - le riparazioni dei guasti avvenuti in seguito a frane, corrosioni, straripamenti e rovine di manufatti, smottamenti e simili;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade , compreso lo spargimento di ghiaia e del pietrisco, lo spurgo delle cunette e dei condotti di scolo, le riparazioni dei manufatti stradali (muri di sostegno, ponticelli, ecc...) e la regolazione delle scarpate;
 - le riparazioni e le sostituzioni delle pavimentazioni delle strade e dei marciapiedi;
 - l'installazione, la sostituzione, il rifacimento e la manutenzione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica.
 - b. **per le acque pubbliche:**
 - le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati.
 - c. **per le proprietà comunali:**
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i fabbricati e delle aree pertinenziali di proprietà del Comune;
 - d. **per gli impianti ed i servizi abilitati ad uso pubblico:**
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle fognature pubbliche e loro pertinenze;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria di piazze pubbliche, giardini e viali;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria di cimiteri;
- e. **per altri lavori pubblici:**
- puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti, che non comportino impiego di particolari misure di sicurezza;

Articolo 17 – Casi particolari.

1. Il ricorso ai lavori in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 5, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento, sistemazione di immobili di proprietà pubblica quando gli interventi, per la loro natura, non risultino prevedibili nella loro entità e per tale motivo sia necessario effettuare contratti "aperti", previsti all'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
 - b) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
 - d) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - f) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei trasgressori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze.

Articolo 18 – Attività preliminari.

1. La stipulazione dell'atto di cottimo deve essere preceduta da apposita <<**determinazione a contrarre**>>, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La **determinazione a contrarre** deve, inoltre, contenere:
 - fine che si vuole raggiungere con il contratto
 - oggetto del contratto
 - forma del contratto
 - clausole ritenute fondamentali
 - modalità di scelta del contraente

Articolo 19 – Lavori in economia mediante amministrazione diretta.

1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema della <<**amministrazione diretta**>>, il responsabile competente organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.
2. Il responsabile del procedimento provvede, altresì, all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Articolo 20 – Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario.

1. Per l'esecuzione dei lavori in economia, mediante <<**cottimo fiduciario**>>, il responsabile competente provvede a richiedere formale preventivo di spesa, secondo l'importo della fornitura al netto degli oneri fiscali:

2. I preventivi devono richiedersi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ad almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici, eventualmente predisposti dall'Ente.
3. E' consentito tuttavia il ricorso ad un solo operatore economico tramite affidamento diretto nel caso in cui il lavoro sia di importo inferiore a 20.000,00 euro.
4. L'indagine di mercato di cui al precedente comma 1. deve essere condotta dal responsabile competente, attenendosi ai canoni dell'art. 125, del D.Lgs. 163/2006.
5. Per i lavori il cui importo sia superiore a 20.000,00= Euro, la lettera di invito dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Negli altri casi dovrà essere, comunque, utilizzato un mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della richiesta completa in tutti i suoi elementi da parte della ditta interpellata (telefono, fax, e-mail con ricevuta, ecc...).
6. In caso di necessità è data facoltà al Responsabile di ricorrere ad affidamento diretto anche per lavori il cui importo sia compreso tra 20.000,00 euro e 40.000,00 euro
7. Per ogni singola procedura tutte le ditte dovranno essere interpellate con lo stesso mezzo.
8. I soggetti ai quali sono affidati i lavori a <<**cottimo fiduciario**>> devono essere forniti dei requisiti di qualificazione prescritti dai titoli I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
9. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) gli eventuali adempimenti in materia di sicurezza;
 - g) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
10. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Articolo 21 – Provvedimento di aggiudicazione .

1. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, del D.Lgs. 163/2006.
2. In tutti i casi l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. In ogni caso l'Amministrazione potrà valutare, a proprio insindacabile giudizio, la possibilità di non pervenire all'aggiudicazione.
3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Articolo 22 – Pubblicità dei lavori in economia.

1. L'affidamento dei lavori tramite cottimo è soggetto a post-informazione mediante:
 - a) pubblicazione nell'albo pretorio comunale dei nominativi degli affidatari;

- b) comunicazione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici per lavori sopra i 20.000,00 euro.

Articolo 23 – Opere complementari.

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile competente presenta alla Giunta Comunale una stima, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa necessaria alla realizzazione delle opere previste dal cottimo fiduciario. I prezzi vengono determinati raggugiandoli ad altri previsti nella perizia per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di una maggiorazione massima del 50% e non superiore a 50.000,00= Euro.

Articolo 24 – Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta.

1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del responsabile del settore, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.
2. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc.. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Articolo 25 – Liquidazione dei lavori eseguiti mediante cottimo.

1. I lavori sono liquidati dal responsabile del settore a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal responsabile del procedimento.
2. Il conto finale dei lavori fino a 20.000,00= Euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal responsabile del servizio, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Articolo 26 – Collaudo dei lavori.

1. Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
2. Per le spese il cui importo non sia superiore a 20.000,00= Euro, il **certificato di regolare esecuzione** è sostituito dal <<**visto**>> apposto dal responsabile del settore direttamente sulla fattura.

Articolo 27 – Lavori d'urgenza.

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del settore o da tecnico all'uopo incaricato.
3. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in combinato disposto con l'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 28 – Provvedimenti in caso di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del settore ed il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 28, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00=, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pre-

giudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di <<**somma urgenza**>> può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del settore o dal responsabile del procedimento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
4. Il Responsabile del Settore compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in combinato disposto con l'art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Articolo 29 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
 - a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 – Abrogazione e rinvio di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le previsioni qui contenute.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Articolo 31 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Il presente "Regolamento per l'esecuzione dei lavori e fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia" è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2009.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dr.ssa Maria Conte*

Publicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 04.05.2009, per la durata di giorni 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dr.ssa Maria Conte*
